



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-04860 DEL DEP. SERRACCHIANI ED ALTRI (res. n. 468 del 16 aprile 2025)

R I S P O S T A

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, con cui gli onorevoli interroganti sollevano specifici quesiti in ordine alle modalità di pubblicazione del decreto-legge n. 48/2025, alla sua immediata entrata in vigore e alle implicazioni per la conoscibilità delle nuove disposizioni penali, si rappresenta quanto segue.

Sul decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, rivendichiamo una scelta di responsabilità.

In un passaggio delicato per la sicurezza pubblica, la tutela del personale in servizio e l'efficienza dell'ordinamento penitenziario, il Governo ha agito con prontezza e proporzionalità, utilizzando lo strumento previsto dalla Costituzione per i casi straordinari di necessità e urgenza.

Non c'è stato alcuno "strappo", piuttosto c'è stata l'assunzione di una decisione nell'interesse dei cittadini e di chi ogni giorno garantisce la sicurezza del Paese.

Si tratta di valutazioni che, sul piano costituzionale, sono oggetto di un controllo successivo da parte del Parlamento in sede di conversione, e, se del caso, sindacabili dalla Corte costituzionale secondo parametri consolidati nella giurisprudenza della stessa.

Quanto, poi, alle perplessità sollevate sull'entrata in vigore e sulla conoscibilità delle nuove disposizioni penali, si tratta di un tema serio, che incrocia la fiducia dei

cittadini nelle istituzioni, fiducia che il Governo rispetta adottando scelte trasparenti e coerenti.

Sotto tale profilo, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2025, con firma elettronica qualificata, contenente, tra gli altri provvedimenti, il decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, è avvenuta *online* alle ore 20,09 del giorno 11 aprile 2025.

La certezza del momento pubblicitario esiste, è verificabile e garantisce l'efficacia legale dell'atto.

Non si è fatto, dunque, ricorso a “scorciatoie” ma a strumenti digitali più rapidi, che assicurano la stessa affidabilità della stampa tipografica.

Abbiamo scelto il decreto-legge perché il quadro sul territorio richiedeva misure immediate, quali più tutela per operatori in prima linea, più prontezza nel contrasto a fenomeni che stavano producendo effetti concreti e più efficienza nella gestione penitenziaria.

La decretazione d'urgenza non è un esonero dal confronto democratico, è l'avvio del confronto.

La conversione affida al Parlamento la pienezza del sindacato politico e delle scelte, e il Governo non teme emendamenti migliorativi, clausole transitorie o affinamenti tecnici che possano rafforzare il testo.

È così che si coniugano tempestività e garanzie.

Va inoltre osservato che il principio di conoscibilità della legge penale, richiamato dall'interrogazione e valorizzato dalla giurisprudenza costituzionale, è garantito dall'obbligo di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale quale presupposto minimo per l'efficacia dell'atto normativo.

L'immediatezza dell'entrata in vigore conseguente alla natura del decreto-legge, pur priva della *vacatio legis* ordinaria, rientra nel quadro costituzionale delineato dall'articolo 77, che consente espressamente tale effetto anticipato al ricorrere delle condizioni di necessità e urgenza.

Per quanto concerne la conoscibilità delle nuove disposizioni da parte degli operatori istituzionali, va ricordato che, in generale, l'ordinamento prevede canali e

procedure che consentono alle amministrazioni di assicurare un adeguato flusso informativo agli organi di polizia, soprattutto in presenza di provvedimenti urgenti.

Infine, con riferimento alla possibilità che, nel periodo intercorrente tra l'adozione del decreto-legge e l'eventuale legge di conversione, si producano effetti non più reversibili, si ricorda che l'ordinamento contempla strumenti idonei a garantire la continuità del controllo parlamentare e la piena conformità alla Costituzione.

Come anticipato, la legge di conversione, oltre a confermare o modificare le disposizioni introdotte, può prevedere norme transitorie o di coordinamento atte a mitigare eventuali effetti derivanti dalla natura provvisoria del decreto-legge, nei casi in cui l'impatto penale esiga un adattamento operativo, senza indebolire l'efficacia del decreto.

In conclusione, il ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza si colloca nel quadro costituzionale che consente al Governo di intervenire con immediatezza in presenza di esigenze contingenti e straordinarie, fermo restando il ruolo centrale del Parlamento nella verifica, nella conversione e nell'eventuale modifica del provvedimento.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)